Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 04/12/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 07/05/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 28/08/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.878,68, a titolo di "*ristoro delle somme anticipatamente versate*", già al netto di quanto rimborsato dall'intermediario (€ 2.209,80);
- oltre interessi legali dal momento dell'anticipata estinzione.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'avvenuto rimborso, in conteggio estintivo, degli interessi non maturati per le rate a scadere (€ 1.635,88), *"delle commissioni recurring percepite dall'Intermediario del credito* […] *e degli oneri di incasso rata"* (€ 2.209,80). Precisa di aver utilizzato il criterio *pro rata temporis* per la restituzione degli oneri *recurring*;
- di aver rispettato le disposizioni della Banca d'Italia contenute nel Comunicato del 7/04/11 nonché quelle previste negli Orientamenti di Vigilanza, emanati il 27/03/18, avendo provveduto a decurtare gli interessi e gli altri oneri dovuti per la vita residua del finanziamento, in sede di estinzione anticipata;
- di aver riconosciuto, nonostante il diniego del cliente a una proposta transattiva avanzata, l'ulteriore somma di € 1.280,99, comprensiva degli interessi legali

maturati dalla data del reclamo e del contributo di € 20,00, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al cliente e trasmesso presso la sede del procuratore;

- la non applicabilità della sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11/09/2019 (richiama sul punto Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19 e Tribunale di Monza, sentenza n. 2573/19, che hanno escluso la natura *self executing* della direttiva n. 2008/48, precisando come la normativa italiana di attuazione abbia precisamente delimitato il confine tra oneri rimborsabili e non rimborsabili).

Pertanto chiede all'Arbitro di respingere il ricorso.
In sede di repliche, il ricorrente allega la comunicazione al sistema della Banca d'Italia del 04/12/19 sul rimborso anticipato dei finanziamenti nel credito ai consumatori.

DIRITTO

Il Collegio si riporta al proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring,* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring,* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*". "*Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB […], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".*
"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front,* questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.*

Venendo al merito del ricorso, dall'importo domandato in restituzione e dal reclamo si evince che la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la quota non maturata delle "*spese di istruttoria*" (lett. C), delle "*commissioni del finanziatore*" (lett. E), delle commissioni della mandataria (lett. F), delle "*commissioni dell'intermediario del credito*" (lett. G) e degli "*oneri incasso rata"* (lett. H).

Così, ritiene il Collegio che debba ascriversi natura recurring alle commissioni lett. E e F nonché agli oneri incasso rata, trattandosi di corrispettivo per attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto.

Natura up front compete, invece, a spese di istruttoria e commissioni lett. G, in quanto corrispettivo di attività circoscritte alla fase prodromica al perfezionamento del contratto.

L'intermediario allega copia dell'assegno emesso in data 02/09/2020, con cui ha provveduto al rimborso, secondo il criterio del *pro rata temporis,* della somma di € 1.280,99, comprensiva degli interessi legali e del contributo di € 20,00, a titolo di rimborso delle commissioni del finanziatore e delle commissioni di intermediazione.

Ritiene pertanto il Collegio che la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento	120
rate scadute	52
rate residue	*68*

TAN	*3,34%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*56,67%*
- in proporzione alla quota	*33,84%*

h/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	spese di istruttoria	*(up front)*	€ 450,00	*€ 255,00* ○	€ 152,27 ◉	○		€ 152
○	commissioni lett. E	*(recurring)*	€ 160,20	€ 90,78 ◉	*€ 54,21* ○	○		€ 91
○	commissioni lett. F	*(recurring)*	€ 5.756,36	€ 3.261,94 ◉	*€ 1.947,89* ○	○	€ 2.092,16	€ 1.170
○	commissioni lett. G	*(up front)*	€ 640,80	*€ 363,12* ○	€ 216,84 ◉	○		€ 217
○	oneri incasso rata	*(recurring)*	€ 207,60	€ 117,64 ◉	*€ 70,25* ○	○	€ 117,64	€ 0
◉				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0
	rimborso a mezzo assegno						€ 1.260,99	-€ 1.261

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 369**
interessi legali	sì

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 369,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI